



COMUNE DI NERETO

Provincia di Teramo

COPIA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE SINDACALE

REGISTRO GENERALE N. 39 del 21-04-2026
Ordinanza del Responsabile del Settore N. 14 del 21-04-2026
Proposta n. 0 del

OGGETTO:	Ordinanza Sindacale pulizia aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione e prevenzione incendi anno 2026
-----------------	---

PREMESSO:

- che all'interno del territorio comunale si rileva la presenza di terreni incolti per i quali i proprietari tralasciano qualsiasi intervento di manutenzione, con la conseguente crescita non controllata di vegetazione spontanea;
- che, analogamente, sono presenti aree private a confine con strade comunali o vicinali che determinano problemi di visibilità, con conseguente pericolo per la viabilità, a causa della mancata regolazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale;
- che, anche all'interno di zone residenziali, sono presenti lotti ineditati o fabbricati in costruzione o non ancora ultimati, i cui proprietari o responsabili di cantiere non eseguono la dovuta pulizia ed il taglio della vegetazione infestante;
- che tale incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato;

ATTESO che ogni forma di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sul suolo, costituisce un pericolo costante per l'inquinamento del territorio;

DATO ATTO:

- che l'abbandono e l'incuria possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e di beni e, altresì, facilitano la propagazione di vegetazione infestante, possono favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili, oltre che insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, zecche) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- che tali circostanze producono, altresì, un danno all'immagine del territorio e che, al fine di evitare inconvenienti di carattere igienico – sanitario, devono essere tenute sotto controllo, attuando una accurata pulizia delle aree incolte e dei lotti di terreno non ancora edificati, con particolare riguardo a quelle aree poste in prossimità di abitazioni;
- che la vegetazione spontanea e infestante può ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale e può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;

- che costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;
RITENUTO OPPORTUNO, necessario ed urgente programmare tutti gli interventi e adottare tutte le misure tese alla tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza pubblica, della prevenzione degli incendi e di protezione dell'ambiente;
VALUTATO che l'erba incolta e la crescita di essenze arboree, così come la mancata pulizia dei fossati e canali presenti nel territorio, possono comportare l'insorgere di problemi a carattere igienico – sanitario, quali l'aumento di insetti ed animali nocivi per la salute e la sicurezza dell'uomo così come la formazione di putrescenze maleodoranti e pericolo di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque;
Visto il Regolamento comunale di polizia urbana;
Visto l'art. 50 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modifiche;
Visto l'art. 52, comma n. 5, Legge regionale n. 3 del 4.01.2014 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i. e, in particolare, l'art. 29;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale) e s.m.i., e, in particolare, l'art. 255;

Vista la legge 24 Novembre 1981, n. 689;

Visto il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e s.m.i.;

Visti gli articoli 16, 18, e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Riscontrata la contingibilità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

ORDINA

Con effetto immediato,

- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di aree in cui siano presenti condotte di cemento sottostanti ai passi privati, canali di scolo e di irrigazione adiacenti le strade e le aree pubbliche;
- ai proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di case ed agli amministratori di stabili con annesse aree a verde;
- ai responsabili di cantieri edili e stradali;
- ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali;

Ciascuno per le rispettive competenze, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno comunque essere effettuati per tutto il periodo estivo e, comunque, dal 30 maggio fino al 30 ottobre di ogni anno, in maniera da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, non creare pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale, non provocare per incuria problemi di igiene, favorendo la proliferazione di ratti, zanzare e animali nocivi di ogni specie, nonché costituire potenziale causa di incendi, con conseguente aggravio e pregiudizievole incolumità alle persone ed ai beni esistenti.

Interventi da eseguire:

- 1. taglio dell'erba e della vegetazione in genere e rimozione del materiale di sfalcio;**
- 2. regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e conseguente rimozione delle ramaglie e dei rifiuti, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;**

DISPONE

Che, in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative, come di seguito specificate:

SANZIONI

- 1) Nel caso di mancata pulizia di aree incolte interessanti i fronti stradali di pubblico transito, verrà applicata una sanzione per un importo non inferiore a € 173,00 e non superiore ad € 695,00, determinata ai sensi dell'art. 29, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
- 2) Nel caso di procurato incendio causato dalla esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente, l'inesco di incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, verrà applicata una sanzione amministrativa per un importo non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge 21 novembre 2000 n. 353;
- 3) Nel caso di mancata pulizia di aree incolte da rifiuti vari, ivi presenti o depositati ai sensi dell'art. 255, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sarà elevata sanzione amministrativa pecuniaria per un importo non superiore ad € 300,00 e non superiore ad € 3.000,00.
Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

AVVERTE

Che, in caso di inadempienza, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati, ai sensi di legge.

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Che la presente Ordinanza revoca ogni altra precedente disposizione emanata in materia;

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;

Che copia del presente provvedimento sia notificato:

- alla Prefettura di Teramo;
- alla Questura di Teramo;
- Carabinieri Comando Stazione di Nereto;
- Carabinieri Forestali;
- Guardia di Finanza;
- al Comando di Polizia Locale;

RICORDA

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*" che il presente provvedimento è impugnabile con Ricorso Giurisdizionale davanti il T.A.R. della Regione Abruzzo entro il termine

di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero, in alternativa, con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

AVVERTE

Che si procederà a termini di legge in caso di inadempienza al presente provvedimento, con denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Responsabile del Settore
F.to Daniele Laurenzi

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 383

Il 21-04-2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio l'Ordinanza 39 del 21-04-2026 con oggetto: **Ordinanza Sindacale pulizia aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione e prevenzione incendi anno 2026**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Nereto, 21-04-2026

Il Resp. della Pubblicazione
F.to Laurenzi Daniele

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Nereto, 21-04-2026

IL Resp. della Pubblicazione
(Laurenzi Daniele)